


- Assessorato Regionale delle Attività Produttive -
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive -
- Ex Servizio Dismissioni, Partecipazioni Regionali e Carburanti -
del Dipartimento delle Industrie e delle Miniere -



C.F.80012000826

Il Dirigente

360TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.9.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 9.9.1997;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D.R.A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale del Dirigente del Servizio, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria in data 03.04.2007 al n. 144/138;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTI i DD.AA. nn. 2373 del 07.10.1991, 62 dell'01.02.1993, 1759 del 06.11.1993 e 7 del 04.01.1995, in forza dei quali [redacted] con sede in Palermo (PA) - Via Libertà, 58 risulta titolare della concessione relativa ad un impianto per la distribuzione di g.p.l. per uso autotrazione sito in Castellammare del Golfo (TP) - S.S. 187 Km. 38+750 - Località Petrazze;
- VISTO il D.D. n. 1703 Serv.VI/PA del 29.10.2007, con il quale la Società è stata autorizzata a modificare l'impianto ed a potenziarlo con aggiunta di benzina e gasolio, self service;
- VISTA l'istanza, pervenuta in data 02.09.2009, con la quale la sopra menzionata Società, nella considerazione che la concessione andava a scadere il 06.10.2009 ne ha chiesto il rinnovo, allegando attestazione di versamento di € 351,00, avente causale "sanzione amministrativa per violazione alle Leggi sul deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti" (per la ritardata presentazione dell'istanza di rinnovo), effettuato dalla Società il 02.09.2009;
- VISTA, in merito alla disponibilità del suolo ove insiste l'impianto, la documentazione pervenuta in data 04.11.2009, resa, come previsto dall'art. 8 del D.A. 45/2003, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, datata 03.11.2009, in cui l'amministratore unico della Società dichiara di avere la piena disponibilità del suolo sul quale insiste il suddetto impianto, in forza del contratto stipulato in data 04.01.2003 con scadenza il 03.01.2011, rinnovabile per pari periodo e registrato con n. 000935 presso l'Agenzia delle Entrate PA 2 in data 04.02.2003;

VISTA la nota di questo Servizio n. 45421/360TP del 12.11.2009, con la quale è stato chiesto all'Ufficio delle Dogane ed al Comando Provinciale dei VV.F., di Trapani, il parere di rispettiva competenza mediante accertamento della funzionalità dell'impianto e della sua idoneità tecnica alle vigenti norme fiscali e di sicurezza, notiziando il Comune di Castellammare del Golfo e l'A.N.A.S. di Palermo;

VISTO il verbale di collaudo dell'impianto del 03.02.2010, da cui si evince che sono state effettuate le opere di cui al predetto D.D. n. 1703 Serv.VI/PA del 29.10.2007;

VISTI, in riscontro alla nota di cui al "VISTA" precedente, i pareri favorevoli espressi dall'Ufficio delle Dogane di Trapani con nota prot. A/4019 del 15.02.2010 e dal Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani con nota n. 3635 del 16.03.2010;

VISTA la nota della Società, del 04.05.2010, indirizzata altresì al Comando Prov.le dei VV.F. ed all'Ufficio delle Dogane di Palermo, con la quale comunica di rinunciare alla detenzione di mc. 3 di oli lubrificanti in confezioni sigillate e che deterranno lubrificanti in confezioni sigillate per esposizione solo nelle quantità minime previste dalla normativa vigente;

VISTE, in merito alla tassa di concessione governativa regionale prevista dall'art. 6 della L.R. n. 24 del 24.8.1993 e successive modifiche ed integrazioni, per il "rilascio" del presente decreto, l'attestazione di versamento di € 300,00, effettuato dalla Società in data 29.03.2010, pervenuta il 30.03.2010;

VISTA la documentazione relativa alla capacità tecnico-organizzativa ed economica, prevista dall'art. 5 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269, pervenuta in data 17.09.2009 e 12.10.2009;

VISTA la copia del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. di Palermo, della Società, prot.: CEW/5508/2010/EPA0059 del 05.03.2010, pervenuta il 30.04.2010 insieme a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, datata 30.04.2010 attestante la conformità all'originale di detta copia, depositata presso la sede della Società, dalla quale si evince l'insussistenza di procedure fallimentari, nonché il Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) La concessione accordata alla [redacted] con sede in Palermo (PA) - Via Libertà, 58 - C.F. [redacted] - di cui ai provvedimenti in premessa citati, relativa all'impianto di distribuzione g.p.l. e carburanti per uso autotrazione sito in Castellammare del Golfo (TP) - S.S. 187 Km. 38+750 - Località Petrazze, è rinnovata per la durata di anni diciotto decorrenti dal 07.10.2009 e pertanto andrà a scadere il 06.10.2027. L'eventuale istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata a questo Assessorato Regionale, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione.

Art. 2) L'impianto di cui agli articoli precedenti è così costituito:

- a) n. 1 distributore a doppia erogazione di g.p.l./g.p.l. collegato a n. 1 serbatoio da mc. 30
- b) n. 1 distributore del tipo "multidispenser" per la doppia e contemporanea erogazione di benzina senza piombo/benzina senza piombo/gasolio, a 6 pistole, così collegate:
 - n. 4 pistole, eroganti benzina senza piombo, a n. 2 serbatoi da mc. 10, cadauno, per complessivi mc. 20
 - n. 2 pistole, eroganti gasolio, a n. 1 serbatoio da mc. 20
- c) n. 1 serbatoio per la raccolta degli oli esausti da mc. 0,3;
- d) apparecchiature self-service pre-pagamento per l'erogazione di benzina e gasolio.

Totale mc.70.

Art. 3) Restano ferme le clausole e le condizioni stabilite dai provvedimenti citati in premessa e dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 4) L'Assessorato concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto potessero comunque derivare a terzi.

Art. 5) Al concessionario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.

Art. 6) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17 del D.A. n. 45 del 12.6.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25.7.2003.

Art. 7) L'eventuale rinuncia alla presente concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.

Art. 8) La presente concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento di questo Assessorato concedente.

Art. 9) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature — sia fisse che mobili — di durata pari a quella prevista dagli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Art. 10) La presente concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il concessionario decade nel caso in cui incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.

Art. 11) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.

Art. 12) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre eventuali imposte dalle autorità competenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).

Art. 13) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.

Art. 14) La Società concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.



[Handwritten signature]

Art. 15) La presente concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Società avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari dal R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303, nonché dal D.L. 26.10.1970 n. 745 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Art. 17) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito a questo Assessorato.

Art. 18) Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Assessorato concedente le attestazioni di versamento relative alla tassa di concessione governativa regionale annuale previste dall'art. 6 della L.R. 24.8.1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 1199/71 o ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente, ai sensi della L. 06 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente, entro 30 o 60 giorni dalla notifica dello stesso, da parte di chiunque ne abbia interesse.

Palermo, li 25 MAG 2010



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)

Tramite sede del D.P. 2010 - C. C. D. - Heres

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO

registrato il 18/06/2010 n. 1265 serie 3A pag. 11
172,13 Centreteneresoluzioni



Aut. 16/06/2010
Col. g. p. r.